



ISTITUTO COMPRESIVO

“ALTOPIANO DI PINÉ”

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
via Del 26 Maggio n.6 - 38042 BASELGA DI PINÉ (TN)

C.F. 96057080226 Tel. 0461/557138 Fax 0461/558163

segr.ic.altopianodipine@scuole.provincia.tn.it

ic.pine@pec.it

<http://icpine.infovals.eu/>



REGOLAMENTO del COLLEGIO DOCENTI

FINALITA'

Art. 1

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 2

Il Collegio dei Docenti è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da tutti i Docenti, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, in servizio nell'Istituzione.

Possono essere presenti gli Assistenti educatori della P.A.T., ed altre figure importanti per le attività, come facilitatori sensoriali ed assistenti educatori per ore in convenzione, nonché esperti chiamati a presentare particolari tematiche ma senza diritto di voto.

Art. 3

Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei Docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, in dipartimenti disciplinari per materia, area, ambito e in altre forme di coordinamento che vengano ritenute necessarie per compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa, rispettando comunque il limite orario cumulativo annuale di riunione stabilito dai contratti collettivi provinciali di lavoro del comparto scuola, area docenti, della Provincia Autonoma di Trento e dal Contratto di lavoro decentrato.

Art. 4

Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi collegiali dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento.

CONVOCAZIONE

Art. 5

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, con cadenza stabilita dal calendario di utilizzazione delle ore di attività funzionali all'insegnamento oppure, in via straordinaria, per particolari motivi di urgenza, su richiesta motivata di almeno un terzo dei docenti, o comunque nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità.

Art. 6

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo anticipo, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza

l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta. L'avviso di convocazione deve indicare l'argomento da trattare nella seduta dell'organo collegiale e deve essere affisso all'albo dell'Istituto e dei Plessi; può essere diffuso in formato elettronico.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 7

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento.

In particolare:

- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni.

Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

Art. 8

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e per adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

2. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio, inoltre, propone al dirigente dell'istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente dell'istituzione, che stabilisce l'ordine del giorno. Lo statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio dei docenti.

4. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

5. Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione. (art. 24 L. P. n.5/2006).

6. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative e in particolare provvede a:

- a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
- b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'istituzione definiti dal consiglio dell'istituzione;
- c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
- d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili;
- f) l'adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore. (dallo Statuto: Art 10 Funzioni del collegio dei docenti)

VALIDITA' DELLA SEDUTA

Art. 9

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti; la presenza viene verificata tramite l'apposizione della firma nell'apposito elenco.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 10

Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. Sono pertanto calendarizzate all'inizio dell'anno scolastico.

LAVORI DELLA SEDUTA

Art. 11

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.

Art. 12

Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto "Varie" conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a delibera.

Art. 13

L'ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non è consentito discutere di argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro può presentare una mozione d'ordine modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi l'organo collegiale con votazione palese.

Art. 14

Proposte di argomenti all'ordine del giorno del Collegio Docenti devono essere presentate entro dieci giorni dalla data prevista per la convocazione al Dirigente Scolastico, che ne valuta l'inserimento.

Art. 15

Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'ordine del giorno per la seduta successiva.

Art. 16

Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i 5 minuti. Tutti i membri dell'organo collegiale, avuta la parola dal presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.

VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 17

In sede di votazione ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

Art. 18

Di norma la votazione avviene in modo palese; anche un solo partecipante all'incontro collegiale può richiedere la votazione segreta o quella per appello nominale.

La votazione segreta è di norma prevista per la nomina dei membri del Comitato di valutazione dei Docenti.

Art. 19

Per essere valida la votazione deve rispondere a due criteri:

- quorum “costitutivo” formato dalla maggioranza dei votanti presenti (50% + 1);
- quorum “deliberativo” formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti.

Nel caso di due proposte fra loro alternative viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 20

Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio che consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli. Il presidente legge le proposte di delibera e le pone in votazione.

Art. 21

Nel caso di votazione segreta per il quorum “deliberativo” è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli e le schede bianche.

Art. 22

Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 23

Ciascun membro dell’organo collegiale può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore ai cinque minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.

Art. 24

Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentite ulteriori discussioni dopo la votazione.

Art. 25

Le delibere degli organi collegiali, salvo non contengano una precisa data di scadenza, rimangono in vigore e producono effetti sino a quando non siano state modificate o sostituite da successive delibere (principio della *prorogatio*) o superate da norme di più alto livello.

VERBALE

Art. 26

Il verbale della seduta è redatto da persona delegata dal presidente. La redazione del verbale, a carattere sintetico, riporta le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi viene riportato integralmente solo nel caso in cui l’intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario. Il verbale deve indicare l’effettiva durata della seduta e verrà letto e votato per approvazione nella seduta successiva. Osservazioni sul verbale vengono avanzate in sede di approvazione dello stesso.

Le richieste di variazione del verbale possono essere espresse oralmente o possono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

Art. 27

Il verbale del Collegio Docenti è redatto entro dieci giorni dalla data della avvenuta riunione e messo a disposizione in forma cartacea nei singoli plessi.